



**Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Lecco
Via Pescatori, 23
23900 Lecco**

**Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Lecco
Via Pescatori 23
23900 LECCO**

**Tel.0341-364108
Fax 0341-354366
e-mail: segreteria@analecco.it
C.F.: 01160390132**

**Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto)
Varato dal CDS il 21 aprile 2009
Approvato da Assemblea dei soci il 23 giugno 2009
Ratificato da CDN il 23/10/2009
Modifiche adottate dal CDS 12 febbraio 2019
Approvato da Assemblea Sezione il 09 marzo 2019
Approvato da CDN il 11 gennaio 2020
Approvato da CDN il 13 giugno 2020 modifica art.17
Approvato da Assemblea dei soci il 20 giugno 2020**

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è una associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala 9, ed è costituita tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri, trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono tutti indicati con il nome generico di "Alpini".

La Sezione di LECCO dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il 27.07.1922 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in LECCO Via PESCATORI 23

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, aggregati e amici degli alpini.

In base all'art.20 dello Statuto Nazionale ANA la Sezione di Lecco ed i Gruppi che la costituiscono sono articolazioni periferiche dell'ANA dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statutari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita "libretta" (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale ed aggiornato ad ogni riunione del CDS.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci delegati dal Presidente.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo. Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CDN.

Articolo 5

Quantum non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, su proposta dei gruppi interessati, sono iscritti dalle Sezioni senza la qualifica di socio ordinario, con la procedura di cui all'art. 8 bis del Regolamento Nazionale.

Essi vengono, iscritti in un apposito, albo nazionale quali Aggregati e quali "Amici degli Alpini".

In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino, salvo ne abbiano altrimenti maturato il diritto e fregiarsi del distintivo sociale ordinario.

Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento della propria Sezione di appartenenza.

La loro attività è limitata all'ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal C.D.S.

Su proposta del CDS, l'Assemblea Sezionale determina la quota associativa per i soci aggregati e per gli Amici degli Alpini. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione del socio aggregato o dell'Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 5 bis

La domanda di iscrizione ad aggregato è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari e dal Capogruppo.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

È ammesso il ricorso alla decisione non favorevole con riformulazione del parere da parte della Giunta di Scrutinio e del CDS.

Il socio aggregato ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.

Articolo 5 ter

Al socio aggregato che vanta un'iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di "Amico degli Alpini" e presentare la relativa domanda.

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, controfirmata dal capogruppo e da almeno due soci ordinari, sarà valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

E' ammesso il ricorso alla decisione non favorevole con riformulazione del parere da parte della Giunta di Scrutinio e del CDS.

L'opera per la quale il socio aggregato dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l'Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.

L'Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartenga. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti dall'ANA, espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto.

Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo, inquadrati in un unico blocco nelle rispettive Sezioni o Gruppi, indossando il copricapo previsto.

Articolo 5 quater

Gli alpini in armi, che chiedono di far parte dell'Associazione, vi verranno iscritti gratuitamente per il primo anno, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 dello Statuto.

Le domande di ammissione a socio degli Alpini di cui al comma precedente, controfirmate dal Comandante del reparto a cui appartengono, devono essere inviate alla sede nazionale direttamente dall'Alpino richiedente oppure per il tramite della sezione A.N.A. a cui l'Alpino si è rivolto. Alla ricezione della domanda, la sede nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L'Alpino».

Tutti gli alpini alle armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di sezione o di gruppo dell'Associazione.

Articolo 6

Tutti i Soci Ordinari, Aggregati ed Amici degli Alpini hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio ordinario o aggregato, o Amico degli Alpini, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci o dei Delegati della Sezione
 - b) il Presidente,
 - c) il Consiglio Direttivo Sezionale,
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti,
 - e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio,
- Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 9

Considerando che la Sezione e' estesa su un vasto territorio con distanze ragguardevoli dalla sede di Lecco dei suoi gruppi e che il numero degli iscritti e' di diverse migliaia di Alpini e quindi difficoltosa se non impossibile l'affluenza plenaria dei soci all'Assemblea Sezionale, si stabilisce di adottare quanto stabilito dallo Statuto Nazionale art. 33 e che le Assemblee dei soci avvengano a mezzo di Delegati, nominati annualmente dalle Assemblee dei Gruppi.

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione.

Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto

L'Assemblea è indetta:

- a)- in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
 - il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario,
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti,
 - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente-con indicazione specifica degli argomenti da trattare- da un numero di Delegati che rappresenti almeno un quinto (1/5) dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale art.33 dello Statuto. In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla richiesta. Se entro tale termine non fosse effettuata l'Assemblea questa dovrà essere convocata entro altri 60 giorni dal Consiglio direttivo nazionale su richiesta degli interessati. In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e saranno nulle le deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art. 32-33 dello Statuto.

Articolo 10

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante:

1) invio tramite posta o sistemi informatici di avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno ai Capi Gruppo, almeno quindici (15) giorni prima di quello stabilito per la riunione (sia Ordinaria che Straordinaria)

2) affissione in bacheca nei locali sezionali (sia Ordinaria che straordinaria)

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

Articolo 11

All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di partecipare i Soci in qualità di Delegati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

All'Assemblea Straordinaria hanno diritto di partecipare i Soci in qualità di Delegati in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Giusto quanto previsto dall'art. 33 2° comma dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni venti (20) soci ordinari o frazione pari o superiore a dieci (10) soci.

I Gruppi che non raggiungono i 20 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del CDS ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purchè non incorra nell'esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno. Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Tutti i Soci non delegati, gli Aggregati e Amici degli Alpini, potranno essere presenti all'Assemblea, ma non potranno partecipare alla discussione e non avranno diritto di voto.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) Discutere e deliberare:

- 1) la relazione morale del Presidente della Sezione
- 2) il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
- 3) il bilancio preventivo
- 4) la relazione dei Revisori dei conti
- 5) le relazioni delle varie commissioni sezionali
- 6) le quote sociali per l'anno successivo
- 7) altri argomenti all'ordine del giorno

b) Eleggere:

- 1) Il Presidente della Sezione
- 2) I Consiglieri Sezionali
- 3) I Revisori dei conti
- 4) I componenti la Giunta di scrutinio
- 5) I Delegati all'Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 13

L'Assemblea de Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano rappresentati la maggioranza degli iscritti della Sezione.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza cinque (5) scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 14

Il Presidente sezionale viene eletto a maggioranza assoluta cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto più uno, nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre (3) anni ed è rieleggibile per altre due (2) volte consecutive. Al termine del suo mandato puo' essere di nuovo ricandidabile trascorso un periodo di almeno tre (3) anni.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età.

Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in QUINDICI **(15)**, (indicativamente ripartiti in numero di TRE **(3)** per ogni zona. Il loro mandato dura un triennio.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due (2) volte consecutive alla stessa carica. Al termine del loro mandato possono di nuovo ricandidarsi trascorso un periodo di almeno tre (3) anni.

Ogni anno decade e deve essere rinnovato un terzo 1/3 del Consiglio Direttivo Sezionale.

I Revisori dei Conti **tre (3) effettivi e due (2) supplenti** ed i componenti della Giunta di Scrutinio **tre (3) effettivi**, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due **(2)** volte consecutive. Al termine del loro mandato possono di nuovo ricandidarsi trascorso un periodo di almeno tre (3) anni.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 15

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
- convoca e può presiedere le Assemblee,
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
- nomina i tre Vice Presidenti, dei quali uno Vicario;
- nomina il Direttore Generale il cui mandato non può essere superiore a quello del Presidente e va confermato anno per anno
- **propone il Segretario del CDS ed il Tesoriere**
- presiede il Comitato di Presidenza,
- convoca e presiede il C.D.S.,
- convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
- è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione,
- partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.

Il Presidente è il rappresentante legale della Sezione.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione.

Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario può delegare la firma al Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento ritenuto necessario; appena possibile, comunque non oltre i trenta (30) giorni successivi, ne riferisce al CDS che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 16

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da QUINDICI Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le

manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri ad un **Comitato di Presidenza (CDP)** che dovrà riferire alla prima successiva riunione dello stesso quanto deliberato.

Il CDP è costituito dal Presidente, i Vice Presidenti, il Direttore Generale, e il Tesoriere. Uno dei vicepresidenti assume la funzione di segretario del CDP.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del CDS ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Alle sedute partecipa senza diritto di voto il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto.

Alle sedute partecipano, senza diritto di voto: il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Responsabile Operativo dell'unità di Protezione Civile, uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Direttore generale, del Tesoriere, i documenti contabili.

Articolo 17

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina, tra i consiglieri, i Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.

Il CDS può istituire la carica del Direttore Generale della Sezione per sovrintendere alla organizzazione e funzionalità degli organismi ed apparati sezionali.

Il CDS, su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti, un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Direttore Generale e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Il CDS può istituire commissioni consultive su diverse tematiche inerenti le varie attività della Sezione. Le commissioni riferiscono del loro operato al CDS.

Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 19

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito con decorrenza dall'ultima elezione dello stesso.

In mancanza di candidati non eletti dalla precedente Assemblea si procederà, alla prima Assemblea successiva, alla elezione del Consigliere per coprire il posto rimasto vacante e lo stesso ne assumerà la relativa anzianità.

In caso di più Consiglieri da surrogare si procederà con votazioni separate, con modalità segreta, con singola scheda.

Articolo 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 21

Tutti i Soci ordinari della Sezione con almeno TRE (3) anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Nessun socio può ricoprire più di una carica sezionale ad esclusione di quella di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati. Le funzioni di Segretario del CDS e di Tesoriere sono attribuite a membri del CDS.

Articolo 22

Come previsto dall'Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili. La candidatura a cariche politico-

amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma. Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico - amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica. Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico - amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno (1) a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente. Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 23

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Delegati della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 dicembre.

Articolo 24

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Articolo 25

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'Assemblea sezionale.

La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

Articolo 26

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il **31 dicembre** dell'anno precedente l'Assemblea sezionale, corredate dal nulla osta del rispettivo capogruppo, tramite il Consigliere sezionale responsabile di Zona per i gruppi che ne fanno parte.

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il **10 gennaio**.

Qualora alla Segreteria non pervengano entro il **31 dicembre** proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca d'ufficio i responsabili di zona entro i successivi trenta giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i Capi Gruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle altre zone.

Articolo 27

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.

Tali zone possono essere riferimento per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all'Assemblea dei Delegati.

Sono pertanto costituite le seguenti Zone:

- **LECCO E CIRCONDARIO**
- **LAGO**
- **VALSASSINA**
- **ALTA BRIANZA**
- **BASSA BRIANZA**

Articolo 28

Ogni zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il CDS, e tramite il Consigliere di Sezione che la presiede, può inoltrare proposte alla Sezione. Il Consigliere designato potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capigruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i capigruppo della zona stessa. È prevista almeno una riunione annuale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla Sezione e ogni capogruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29

I Revisori dei Conti, tre **(3)** effettivi e due **(2)** supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

I Revisori dei Conti durano in carica **tre (3)** anni e sono rieleggibili per un altro successivo mandato. Al termine del loro mandato possono di nuovo ricandidarsi trascorso un periodo di almeno **tre (3)** anni.

Articolo 30

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 31

La Giunta di Scrutinio è composta da tre **(3)** membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione

dell'iscrizione di ogni singolo Amico degli Alpini, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata.

E' ammesso il ricorso alla decisione non favorevole con riformulazione del parere da parte della Giunta di Scrutinio e del CDS. Parere definitivo e motivato Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Delegati, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituto.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 31 bis

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal CDS almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 32

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

I gruppi sono articolati della Sezione dotati di autonomia legittimamente negoziale, patrimoniale, finanziaria e fiscale.

La Sezione non risponde delle obbligazioni contratte dai Gruppi anche se preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

Articolo 33

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso, comunque non inferiore a **tre (3)**.

L'Assemblea nomina tra i soci del Gruppo i Delegati all'Assemblea Sezionale.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Articolo 34

Tra il giorno di inizio delle operazioni di tesseramento ed il **31 gennaio successivo**, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- determinare la quota associativa per l'anno successivo,
- discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo,

- eleggere le cariche sociali di Gruppo.
 - eleggere i delegati rappresenti il Gruppo per l'Assemblea della Sezione
- L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.
Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 35

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo (1/10) dei Soci, con un minimo di cinque (5), ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre **(3)** settimane.

Articolo 36

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. di norma, entro il **10 febbraio** di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dalla stessa, l'elenco delle cariche sociali del Gruppo, la situazione numerica dei Soci, i nomi dei Delegati alla Assemblea Sezionale, una sintesi illustrativa delle attività svolte nell'anno trascorso, il programma delle attività e delle manifestazioni del Gruppo per l'anno in corso ed una relazione sintetica che evidenzia le attività svolte dal gruppo nel campo sociale e del volontariato verso entità non facenti parte dell'ANA.

Articolo 37

Il C.D.S. stabilisce all'inizio dell'anno sociale l'attribuzione ad ogni Zona di collegamento di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la Sezione.

Articolo 38

Entro il 28 febbraio di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo dovuto.

Articolo 39

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dallo Statuto.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 40

Il giornale della Sezione è il "**PENNA NERA DELLE GRIGNE**" (nel seguito indicato anche come "giornale sezione").

È compito del giornale sezione concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All'inizio dell'anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:

- dietro sua espressa richiesta;
- quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

Il giornale sezione, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa (e la spedizione viene continuata per tutto l'anno successivo).

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezione.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezione sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezione approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 41

Ai sensi dello Statuto è costituita in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile denomina "**Unità di Protezione Civile della Sezione di Lecco "Alessandro Merlini"**".

Il Presidente Sezione nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del CDS il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati, i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile operanti sul territorio.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente Sezione è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori.

Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezione.

L'Unità di Protezione definisce il proprio funzionamento con un regolamento approvato dal CDS che recepisca quanto definito dal Regolamento Nazionale ANA di Protezione Civile.

Il Coordinatore invia al C.D.S, avvalendosi dei Capisquadra, con scadenza trimestrale una relazione sulle attività effettuate evidenziando le criticità e le esigenze emerse.

Entro il 31 dicembre devono essere aggiornati gli inventari dei beni di protezione civile evidenziando i materiali da dismettere e le necessita' di sostituzione e reintegro.

CORI E BANDA DELLA SEZIONE

Articolo 42

Cori

Tenuto conto del documento deliberato dal CDN dell'Ana nella seduta del 17 marzo 2018 "Principi Generali per il riconoscimento della qualifica di "CORO ANA"

La Sezione di Lecco puo' riconoscere al suo interno una serie di formazioni corali alle quali viene attribuita la qualifica di Coro ANA Sezione di Lecco, ed espletata la procedura prevista, le formazioni saranno inserite nell'elenco dei Cori dell'ANA, gestito dalla Commissione Nazionale del Centro Studi ANA.

I Cori possono rivestire la forma della semplice aggregazione spontanea cosi' come quella di una associazione dotata di autonomo statuto purché nel rispetto dello Statuto e Regolamento nazionali ANA e del Regolamento della Sezione.

I rapporti tra Cori e Sezione saranno disciplinati in autonomia e la gestione formale della formazione corale è regolata, nei suoi indirizzi generali dal Consiglio della Sezione ed il Presidente ne e' il responsabile.

Per il recepimento e mantenimento del concetto di ALPINITA' e degli adempimenti formali piu' generali si fa' riferimento al documento del CDN del 17 marzo 2018.

Fanfara ANA

Tenuto conto del documento deliberato dal CDN dell'Ana nella seduta del 17 marzo 2018 "Principi Generali per il riconoscimento della qualifica di "FANFARA ANA".

La Sezione di Lecco puo' riconoscere al suo interno una serie di formazioni bandistiche alle quali viene attribuita la qualifica di Fanfara ANA Sezione di Lecco, ed espletata la procedura prevista, le formazioni saranno inserite nell'elenco delle Fanfare dell'ANA, gestito dalla Commissione Nazionale del Centro Studi ANA.

Le Fanfare possono rivestire la forma della semplice aggregazione spontanea cosi' come quella di una associazione dotata di autonomo statuto purché nel rispetto dello Statuto e Regolamento nazionali ANA e del Regolamento della Sezione.

I rapporti tra formazione bandistica e Sezione saranno disciplinati in autonomia e la gestione formale della stessa è regolata, nei suoi indirizzi generali, dal Consiglio della Sezione ed il Presidente ne è il responsabile.

Per il recepimento e mantenimento del concetto di ALPINITA' e degli adempimenti formali piu' generali si fa' riferimento al documento del CDN del 17 marzo 2018.

ATTIVITA' SPORTIVA

Articolo 43

Nell'ambito della Sezione il CDS nomina un responsabile delle attività sportive che ne cura e favorisce la pratica.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 44

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 39 Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Delegati della Sezione o del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi (2/3) degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 45

Il CDS potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei anche informatici.

Il Regolamento della Sezione è conservato agli atti ufficiali della Sezione, inviato a tutti i Gruppi, ed inserito nel sito informatico con la sola modalità della consultazione e la possibilità di essere scaricato.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 46

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.